

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.U. N. 9 DEL 30.11.2023

Approvato con D.C.U. n. 4 del 12 novembre 2015

Modificato con D.C.U. n. 14 del 18 luglio 2019

Modificato con D.C.U. n. 7 del 29 maggio 2020

Modificato con D.C.U. n. 9 del 30 novembre 2023

STATUTO DELL'UNIONE MONTANA "MEDIA OSSOLA"

Costituita fra i Comuni Montani di:
Beura Cardezza, Pallanzeno, Trontano

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 *Oggetto*

1. In attuazione dell'Art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. degli Artt. 4, 12 e 13 della L.R. n° 11 del 28/09/2012 e s.m.i. della L. n° 135 del 7 agosto 2012 (conversione in Legge del Decreto Legge 6 luglio 2012 n° 95), della Legge 7 aprile 2014 n° 56 e della Legge Regionale n° 14 del 05/04/2019, è costituita l'Unione di Comuni montani tra i Comuni di Beura Cardezza, Pallanzeno, Trontano, denominata

"Unione Montana Media Ossola"

di seguito indicata per brevità Unione.

2. L'Unione è Ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali nell'ambito della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto.
3. L'Unione costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono.

Articolo 2 *Finalità*

1. L'Unione, costituita tra Comuni montani già inclusi in Comunità montana, può esercitare, a seguito di conferimento da parte dei Comuni:
 - le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla Legislazione Nazionale, da gestirsi in forma associata:
 - a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile di controllo;

- b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c. catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra-comunale;
 - e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Provincie, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i. Stato civile, servizi anagrafici, elettorale e statistica (facoltativa).
- le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
 - le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' Art. 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
 - le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
 - le funzioni già attribuite alle Comunità Montane che saranno conferite dalla Regione da gestirsi in forma associata;

I Comuni di Beura Cardezza, Pallanzeno e Trontano intendono gestire in modo associato, attraverso l'Unione Montana Media Ossola tutte le funzioni obbligatorie comunali che si elencano di seguito:

- a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile di controllo;
- b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c. catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra-comunale;
- e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Provincie, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

Compresa a funzione obbligatoria da gestirsi facoltativamente in forma associata:

- g. Stato civile, servizi anagrafici, elettorale e statistica (facoltativa).

Mentre le funzioni:

- h. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

- i. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

sono gestite in modo associato a livello superiore.

2. L'Unione, può altresì esercitare le ulteriori funzioni che vengono conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsivoglia altra funzione o servizio conferibile e può stipulare convenzioni con altre Unioni, o con singoli Comuni. Inoltre, persegue la valorizzazione, la tutela e lo sviluppo del proprio territorio e promuove il mantenimento e l'ampliamento dei servizi essenziali in montagna in modo associato.
3. L'Unione, discendendo da una scomposizione di aree omogenee dell'ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, intende gestire:
 - i programmi e progetti europei per il periodo 2014-2020;
 - i progetti e la valorizzazione forestale;
 - i progetti di utilizzo dei fondi ATO;
 - gli eventuali sportelli SUAP;
 - gli eventuali impianti idroelettrici e le attività economiche in genere;
 - eventuali aree protette;
4. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle eventuali residue funzioni.
5. È compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
6. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
7. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza.
8. L'Unione favorisce la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali, cooperando a tal fine con la Regione, la Provincia ed i singoli Comuni montani, in conformità alle vigenti leggi nazionali e regionali a favore della montagna.
9. L'Unione salvaguarda il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali del territorio montano.

Articolo 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. Gli Organi dell'Unione hanno cura di disporre che l'assunzione di obbligazioni, impegni ed in genere tutti i rapporti obbligatori passivi intestati all'Unione prevedano una durata non superiore a dieci anni, salvo che non dispongano espressamente in merito agli obblighi che superano il decennio.

Articolo 4 ***Sede, stemma e gonfalone***

1. La sede dell'Unione è situata nell'area di competenza dei Comuni membri; la determinazione dell'indirizzo della sede sociale è di competenza della Giunta dell'Unione. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione dei Comuni. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, approvati dal Consiglio; la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti Uffici distaccati, individuati dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 5 ***Durata***

1. L'Unione ha durata di anni 10 (dieci) dal 18.12.2023, salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 6 o di scioglimento con deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti e può essere prorogata a richiesta dei Comuni aderenti;

Articolo 6 ***Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione***

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione, con il consenso dei tre quinti dei Consiglieri assegnati, può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta.
2. Le richieste di adesione da parte di altri Comuni attengono esclusivamente all'esercizio da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi fondamentali previsti dalla vigente normativa, nonché delle competenze di tutela e di promozione della montagna eventualmente attribuite in attuazione dell'Art. 44, secondo comma, della Costituzione, e delle Leggi in favore dei territori montani (Artt. 17 e 18 L.R. n° 11/2012 e s.m.i.). L'Unione inoltre è disponibile a svolgere per conto di detti Comuni anche il ruolo di "Agenzia di Sviluppo" prevista dall'Art. 13 della L.R. n° 11/2012 e s.m.i..

3. L'esercizio da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi di cui al precedente comma 2, avverranno esclusivamente tramite convenzionamento ai sensi dell'Art. 30, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i..
4. Il Consiglio del Comune che intende aderire all'Unione delibera l'adesione dichiarando esplicitamente la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione come concordate e determinate dal nuovo Consiglio dell'Unione.
5. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recesso.
6. Il recesso deve essere deliberato entro il trenta giugno ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
7. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
 - a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione ;
 - b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione medesima;
 - c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
8. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune recedente, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.
9. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.

Articolo 7

Modalità di gestione delle funzioni e servizi

1. Le funzioni ed i servizi sono gestiti direttamente dall'Unione :
 - a) in economia, con l'impiego di personale proprio o comandato dai Comuni o da altri Enti Locali;
 - b) mediante affidamento diretto ad un Comune dell'Unione con apposita convenzione (in casi eccezionali);
2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede direttamente con personale proprio o comandato, oppure mediante convenzione con uno o più Comuni dell'Unione.
3. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., finalizzate alla gestione in forma associata di servizi anche con altri Comuni non

facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

4. In forza del disposto dell'Art. 33, comma 3 bis, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n° 163/2006, l'Unione provvederà alla stipula di convenzione con altri Comuni o con altre Unioni, finalizzata ad acquisire lavori, beni e servizi esclusivamente tramite centrali di committenza appositamente costituite.
5. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione è disciplinato da appositi regolamenti approvati, su proposta della Giunta, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.
6. I regolamenti disciplinano in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.
7. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa sono individuati dell'art. 2 del presente Statuto.

Articolo 8

Ulteriori trasferimenti di competenze

1. L'accrescimento di competenze da parte dell'Unione con nuove funzioni o servizi, presuppone che nell'atto di approvazione da parte dei Consigli Comunali, nonché in quello di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione sia contenuto un dettagliato piano circa il personale previsto per la gestione della nuova competenza unitamente alle risorse occorrenti per la copertura finanziaria della nuova funzione o del nuovo servizio conferito, tale da garantire la sostenibilità del nuovo impegno ed il pareggio di bilancio.
2. Gli ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre, e comunque non oltre il termine del 30 novembre, dai Comuni ed assumono decorrenza dall'anno successivo.
3. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.
4. L'Unione può essere titolare dei trasferimenti delle funzioni della preesistente Comunità montana conferite dalla Regione Piemonte ai Comuni con l'obbligo di gestione associata delle stesse.

Titolo II

Organi di governo

Articolo 9

Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente.

Tali organi durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo, salvo

quanto stabilito nel presente Titolo.

2. Gli organi sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Articolo 10

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione deve essere composto garantendo la presenza di un rappresentante per ogni Comune aderente (Art. 4 comma 5 lettera "e" della L.R. n. 11/2012)
2. Il Consiglio è composto da n° 7 (sette) componenti (n° 6 rappresentanti dei 3 Comuni membri e n° 1 rappresentante delle minoranze consiliari dei tre Comuni membri.
Tale numero non può essere superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente (art. 16, comma 17, del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito in Legge 14.09.2011 n. 148). E' fatta salva la necessità di garantire la rappresentanza delle minoranze.
3. Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti di maggioranza e con votazione a scrutinio segreto, cui partecipa anche il Sindaco, limitata a due candidati, i rappresentanti del Comune in seno al Consiglio dell'Unione. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta. Il rappresentante delle minoranze in seno al Consiglio dell'Unione è eletto nei modi disciplinati dal successivo comma 4.
4. La rappresentanza delle minoranze consiliari è garantita nella misura del 10 per cento, con arrotondamento del risultato all'unità superiore se l'eventuale decimale è uguale o superiore a 5, dei Comuni componenti l'Unione montana. Il rappresentante delle minoranze è eletto dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica nei Comuni membri, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica. La comunicazione della rappresentanza comunale in seno all'Unione deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
5. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti, il rappresentante delle minoranze.
6. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuto.
7. Nelle suddette elezioni, a parità di voti, vengono eletti i candidati più anziani di età.
8. Decorso il termine di cui al comma 3, se un Comune non ha provveduto all'elezione del proprio rappresentante e fino all'elezione medesima, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza del proprio Comune.

9. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.
10. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
11. La prima seduta del Consiglio è convocata entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni ed all'ordine del giorno è posta la convalida degli eletti.
12. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

Articolo 11 **Competenze**

1. Al Consiglio spettano le competenze attribuite dal D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. al Consiglio Comunale, per le funzioni o i servizi propri o attribuiti all'Unione.
2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
4. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
5. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, pure sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 2 e 4.

Articolo 12 **Funzionamento del Consiglio**

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei votanti che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
2. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di sei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Presidente dell'Unione.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che sia disposto diversamente dal presente Statuto o dalla Legge.
4. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, per quelle straordinarie almeno tre giorni prima, per quelle straordinarie d'urgenza almeno ventiquattro ore prima.
5. Gli eventuali supplementi all'ordine del giorno possono essere recapitati successivamente purchè almeno ventiquattro ore prima della riunione.
6. Il Consiglio è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Articolo 13:
Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I Consiglieri rappresentano i Comuni in cui sono stati eletti ed operano nell'interesse e negli obiettivi dell'Unione intera.
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

Articolo 14
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente dell'Unione devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
4. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione i Consigli comunali ai quali essi appartengono, ovvero la Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, provvedono entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione.
5. Qualunque componente degli organi dell'Unione che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario, qualora determini modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza, può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

Articolo 15
Elezione del Presidente

1. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati ed è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. In caso di parità la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il più anziano di età.
2. Il Presidente dura in carica per tutto il mandato amministrativo ed è rinnovabile. Al Presidente spettano le competenze attribuite al Sindaco dall'Art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., fermo restando in capo ai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione le attribuzioni di cui al successivo Art. 54.
3. Il Presidente dell'Unione è Presidente della Giunta Esecutiva e Presidente del Consiglio dell'Unione.
- 4.

Articolo 16

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente, che la presiede, e da n° 3 Assessori eletti dal Consiglio tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati. Il numero degli Assessori non può essere superiore a quello previsto per i Comuni aventi corrispondente popolazione.
2. Alla Giunta spettano le competenze di cui all'Art. 48 del D.Lgs. n° 267/2000. Essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo Presidente.
3. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i Componenti della Giunta Esecutiva.
4. Il Presidente dà comunicazione della nomina della Giunta al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 17

Il Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali e strategie concrete di attuazione e loro risultati.
2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
 - a. rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
 - b. firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri soggetti dalla legge o dallo Statuto, nell'interesse dell'Unione ;
 - c. convoca e presiede la Giunta, nei modi ritenuti all'uopo efficaci, comunicazione telefonica, messaggistica e posta elettronica anche non certificata;
 - d. convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno con le modalità di cui all'art.12;
 - e. firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
 - f. adotta atti monocratici (decreti) in relazione a proprie specifiche competenze;
 - g. impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - h. coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - i. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
 - j. riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
 - k. nomina i rappresentanti dell'Unione in tutti gli enti ed organismi comunque denominati, qualora tale competenza non sia esclusiva del Consiglio.

Articolo 18

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Articolo 19

La Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.
4. Nel caso in cui l'Unione eserciti in qualità di Agenzia di Sviluppo le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'Art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani, il Presidente attribuisce apposita delega in materia a un Assessore della Giunta.

Articolo 20

Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno quattro Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Articolo 21

Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano, agli Organi dell'Unione e ai loro componenti, le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

Titolo III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 22

Principi generali

1. L'attività amministrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.
2. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dai principi statutari.
3. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.
4. Sulla base delle direttive impartite dagli organi di governo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e anche utilizzando personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli, collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione perseguendo il decentramento e la presenza sul territorio per una migliore offerta di servizi ai cittadini e alle imprese.
5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.
6. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato tecnico-amministrativo, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

Articolo 23

Principi di collaborazione

1. L'Unione persegue con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. Il personale assegnato presso i Comuni o presso la preesistente Comunità montana negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione può essere trasferito, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore, nella dotazione organica dell'Unione.
3. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi dei Comuni di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione e i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

Articolo 24

Regolamenti di organizzazione

1. L'Unione disciplina l'efficace ed efficiente organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento generale d'organizzazione, approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento generale d'organizzazione, perseguendo l'attuazione dei principi che reggono l'attività e l'azione amministrativa, definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e gestione, determinandone finalità, obiettivi, responsabilità e sistemi di valutazione dei risultati raggiunti.
3. Nei regolamenti di organizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi sono individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, con l'indicazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane trasferite, nei limiti delle capacità di bilancio dell'Unione.
4. Il regolamento generale d'organizzazione disciplina altresì, in relazione alla figura del Direttore, del Segretario e dei funzionari responsabili nell'ambito della tecnostruttura, le modalità d'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Articolo 25

Direzione dell'organizzazione

1. Il Presidente dell'Unione, può nominare un direttore, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2. Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Presidente può attribuire al Direttore le funzioni di Segretario dell'Unione.

Articolo 26

Segretario dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dall'art. 25 del presente Statuto, dalla Legge e dai regolamenti.
2. Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Articolo 27

Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.
2. Ai responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente.

3. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

Articolo 28

Norme in materia di personale della preesistente Comunità Montana

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la preesistente Comunità Montana, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 31 del D.Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., è trasferito all'Unione nei modi e coi vincoli stabiliti dal comma 5° dell'Art. 18 della L.R. n° 11 del 28/09/2012 e s.m.i., senza alcun onere finanziario aggiuntivo per l'Unione.
2. Il trasferimento del personale dalla Comunità Montana all'Unione in relazione alla ricognizione delle professionalità in servizio per l'esercizio delle funzioni conferite, di cui all'Art. 15, comma 2°, lett. g), della L.R. n° 11 del 28/09/2012 e s.m.i., ed al conseguente piano di riparto del personale tra le diverse Unioni Montane o Comuni appartenenti alle forme associative che si costituiranno, non deve comportare oneri di spesa aggiuntivi.

Articolo 29

Norme in materia di personale trasferito o distaccato dai Comuni

1. Ai sensi del 5° comma dell'Art. 32 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., la spesa per il personale necessario per l'esercizio associato di funzioni o servizi comunali, trasferito o distaccato all'Unione non può comportare il superamento delle somme delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli Comuni o ai medesimi attribuibili direttamente o indirettamente.

Titolo IV

Istituti di partecipazione

Articolo 30

Principi della partecipazione

1. L'Unione garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.
2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.
3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

Titolo V
Finanza e contabilità

Articolo 31
Principi generali

1. All'Unione ai sensi del 4° comma dell'Art. 32 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi per i Comuni.
2. L'organizzazione dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinata, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione montana.

Articolo 32
Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione Montana gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione Montana competono le entrate derivanti da:
 - I. Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della Legge regionale 2 luglio 1999 n. 16 e s.m.i.;
 - II. Fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 e per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - III. Contributi erogati dall'Unione europea e da altri organismi;
 - IV. Trasferimenti Comunitari, Statali, Regionali e dei Comuni partecipanti per le spese di investimento;
 - V. Trasferimento e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
 - VI. Trasferimento delle risorse dei comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque convenzionati;
 - VII. Tributi (imposte e tasse), tariffe e contribuzione sui servizi affidati e conferiti dai Comuni all'Unione Montana, fino alla copertura dei costi relativi ai servizi medesimi, con ristorni delle eventuali maggiori entrate rispetto ai costi, determinati a beneficio dei singoli comuni;
 - VIII. Contributi regionali e statali di incentivazione delle gestioni associate;
 - IX. Trasferimenti dalle regioni e dalle provincie per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - X. Rendite patrimoniali;
 - XI. Accensione prestiti;
 - XII. Prestazioni per conto terzi;
 - XIII. Altri proventi o erogazioni;
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente con incidenza per il 50 per cento combinata con l'estensione del proprio territorio con incidenza per il 50 per cento (Statuto Unione CO.SER)

Articolo 33:
Bilancio, rendiconto e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dalla Giunta che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale degli indirizzi di governo dell'Unione e dei rispettivi documenti programmatici e contabili dei Comuni.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.
4. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio per l'anno in corso.
5. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone di concerto con i Consiglieri dell'Unione insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

Articolo 34
Organo di revisione economico finanziaria

1. La normativa della revisione economico finanziaria è dettata dal titolo VII°, Artt. dal 234 al 241 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., che disciplina nello specifico le attribuzioni, i compiti, le funzioni e limiti dell'organo di revisione economico finanziaria.

Art. 35
Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, nell'osservanza delle norme dettate dal Titolo V° ed in particolare dal Capo I°, (Artt. dal 208 al 213) del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i..
2. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 36
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza dall'equo riparto effettuato tra le diverse Unioni (od anche singoli Comuni), e provenienti dalla preesistente Comunità montana, alla quale l'Unione succede per i Comuni che hanno scelto tale forma associativa come delimitata, ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n° 11 del 28/09/2012 e s.m.i.
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.
2. In caso di scioglimento dell'Unione, i beni di cui al precedente comma 1, lett. a), devono essere trasferiti ad ogni comune membro in parte uguale.

Titolo VI
Norme transitorie e finali

Articolo 37
Atti regolamentari

1. Ove necessario, e sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Articolo 38
Fondo Spese

1. Se necessario per la gestione dell'esercizio corrente dell'Unione, i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune ed è stabilita dal Consiglio dell'Unione.

Articolo 39
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell'Unione curano di indicare le norme sopravvissute.

Articolo 40
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio:
 - a) alle norme della L.R. n° 11/2012 e s.m.i. "Disposizioni organiche in materia di enti locali";
 - b) alle norme del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Articolo 41
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'Art. 6, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i..
2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello Statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

ALLEGATO N 1 - allo Statuto dell'Unione Montana Media Ossola
(Art. 7, comma 7)

**FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI DAI COMUNI
CONTESTUALMENTE ALL'ISTITUZIONE
DELL'UNIONE**

- 1) Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normative vigente;
- 2) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra-comunale;
- 3) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali;
- 4) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.